

ACCORDO FINALIZZATO ALL'ELABORAZIONE, IN FORMA CONDIVISA E PARTECIPATA, DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ, AI SENSI DEL COMMA 1 ART. 14 DEL DPR 207/2010, PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE DI RIETI

(ex art. 15 L. 241/90 e art. 5, comma 6, Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.)

L'anno duemilaventuno, il giorno del mese dinella sede della ASL di Rieti, sita in via Terminillo 42, 02100 Rieti, si sono costituiti:

L'Azienda Sanitaria Locale di Rieti, con sede in Rieti via del Terminillo 42, nella persona del Direttore Generale, Dott.ssa Marinella D'Innocenzo, domiciliata per la carica presso la suindicata sede (di seguito anche **ASL**)

E

Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti, con sede in Rieti in via dell'elettronica, snc nella persona del Commissario Avv. Angelo Giovanni Ientile domiciliato per la carica presso la suindicata sede (di seguito anche **Consorzio**)

A seguire definite congiuntamente anche come "le Parti"

PREMESSO CHE:

- con decreto 19 giugno 2020, n. U00080 il Presidente della Regione Lazio - Commissario ad Acta per la Sanità, ha approvato il Documento Programmatico sugli investimenti straordinari per l'ammodernamento strutturale, tecnologico ed organizzativo del Servizio Sanitario Regionale, nonché approvazione del Piano Decennale in Materia di Edilizia Sanitaria ex Art. 20, Legge 11 Marzo 1988, N. 67;
- lo stesso Piano prevede, altresì, che le nuove strutture sanitarie promuovano le tecnologie più rispettose dell'ambiente, i consumi sostenibili per l'ambiente, la bioedilizia, ed in generale una gestione del sistema più efficiente dal punto di vista ambientale;
- in coerenza a tali indirizzi la Regione Lazio ha inteso avviare un progressivo ammodernamento del proprio patrimonio ospedaliero a partire dalle strutture indicate nel sopra citato decreto commissariale, in ragione della sostituzione di immobili vetusti e/o in zone sismiche ad alto rischio;

CONSIDERATO CHE:

- il succitato decreto commissariale ha definito la copertura finanziaria per la costruzione di nuovi Ospedali, anche a seguito dell'accoglimento della proposta di rimodulazione presentata al Ministero della Salute, attraverso l'utilizzo di nuovi fondi di cui alla Legge 67/88 previsti per la Regione Lazio nelle leggi di Bilancio, in coerenza con quanto definito della "Patto della Salute 2019-2021";
- il citato Patto della Salute 2019-2021, inoltre, impegna il Governo ad incrementare le risorse a disposizione per l'edilizia sanitaria ex art. 20 della legge 67/88, nonché a velocizzare le procedure per la sottoscrizione degli accordi di programma e l'ammissione al finanziamento;
- il Piano approvato ha definito, la programmazione del Nuovo Ospedale di Rieti in sostituzione dell'attuale Ospedale De Lellis con l'individuazione delle relative fonti derivanti dalla Legge 232/2016 art. 1 commi 602-603;
- l'Azienda sanitaria Locale di Rieti ha avviato una ricognizione delle aree disponibili su cui far sorgere il nuovo Ospedale, con preferenza di aree viciniori, anche al fine di rendere più sinergica ed agevole la fase di trasferimento dall'attuale Ospedale De Lellis una volta terminata la costruzione dello stesso;
- a tal fine risulta attualmente disponibile un'area idonea, nelle immediate adiacenze dell'Ospedale De Lellis, già destinata ad area per servizi sanitari e ricadente all'interno dell'agglomerato Industriale di Rieti e di competenza del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti;
- sull'area in oggetto, individuata al catasto urbano del Comune di Rieti Sezione Vazia ai numeri 60, 52, 74, 30, 67, 729, 728/p, 96/p, 32, 102, 761, 59, 119, 118, 739, 54, 740, 762, 55, 90, 693, 807, 808, 51, 91, 92, 125, 117, 69, 93, 694, 71, 50, 97, 72, 95, 93, 126, foglio 24, con specifica destinazione urbanistica a servizi sanitari occorre tuttavia svolgere una serie di valutazioni preliminari di natura urbanistica, geologica e tecnico/giuridica finalizzate alla redazione di uno specifico studio di fattibilità;
- nelle immediate vicinanze dell'attuale Ospedale è altresì presente un'area idonea per dimensioni, in parte destinata a servizi ed in parte ad attrezzature sportive e ricreative, anch'essa ricadente all'interno dell'agglomerato Industriale di Rieti, di competenza del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti, eventualmente utilizzabile per la realizzazione dell'ospedale, qualora ricorrano i requisiti di cui all'art.14, (permesso di costruire in deroga), del DPR n.380 del 6 giugno 2001;

- per le attività sopra descritte si ritiene legittima la conclusione di un accordo amministrativo ex art.15 Legge n.241 del 7 agosto 1990

VISTI

- La legge 27 dicembre 1978, n. 883 e s.m.i;
- L'art.15 della legge del 7 agosto 1990, n. 241;
- L'art. 5 comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;
- La legge regionale 6 giugno 1994, n. 18;
- Il decreto 19 giugno 2020, n. U00080 del Presidente della Regione Lazio;
- La legge Regionale 29 Maggio 1997, n. 13;
- L'art. 2, comma 1 lettera a, del Decreto Legislativo 18.08.2016 n. 175 e ss.mm.ii.

RITENUTO IN DIRITTO:

- che, l'art.15 della legge del 7 agosto 1990, n. 241 (rubricato “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”), prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;
- che ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016 e s.m., le disposizioni del Codice non trovano applicazione agli accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
 - l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
 - le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

PRESO ATTO CHE

- il Consorzio a norma di Statuto può stipulare accordi amministrativi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n.241;

- l'art. 3 dello Statuto del Consorzio Industriale della Provincia di Rieti, approvato con delibera G.R. 29 novembre 2005, n. 1052, richiama tra le finalità dell'Ente anche l'espletamento delle attività e le funzioni emanate dalla Regione Lazio;
- l'art.7 dello Statuto prevede la designazione tra i componenti del Consiglio di Amministrazione di un membro del Consiglio Regionale e l'invio da parte del Presidente alla Giunta Regionale, entro dieci giorni dall'approvazione da parte dell'Assemblea Generale, del programma triennale di attività e di organizzazione, il Bilancio di previsione ed il Bilancio.
- Il decreto 19 giugno 2020, n. U00080 il Presidente della Regione Lazio - Commissario ad Acta per la Sanità, prevede che la definizione dell'identità di un nuovo ospedale può rappresentare l'occasione per una riqualificazione del territorio favorendo, attraverso le politiche per lo sviluppo delle infrastrutture e di trasporto, l'efficientamento e la semplificazione delle reti socio-sanitarie nell'ottica di una relazione dinamica tra territorio e ospedale;
- Tra le finalità del Consorzio (art.3) vi è la cura della promozione dello sviluppo imprenditoriale utilizzando gli strumenti di programmazione previsti da leggi nazionali, regionali e da regolamenti comunitari e programmi di iniziativa comunitaria;
- risulta evidente la sussistenza di un interesse pubblico comune tra Azienda Sanitaria di Rieti e Consorzio Industriale della Provincia di Rieti, che si ravvisa nella necessità di operare congiuntamente per la realizzazione degli adempimenti necessari alla programmazione del Nuovo Ospedale di Rieti in sostituzione dell'attuale Ospedale De Lellis, al fine di attuare quanto programmato con il Decreto 19 giugno 2020 n. U00080;
- la realizzazione del nuovo Ospedale contribuisce allo sviluppo imprenditoriale rientrante tra le finalità del Consorzio;
- la stipula di un accordo tra le predette Amministrazioni risulta essere lo strumento più idoneo alla realizzazione degli interessi pubblici comuni alle Parti, perché permette la condivisione di informazioni, dati e conoscenze finalizzata alla realizzazione del nuovo Ospedale;
- la collaborazione sarà svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi condivisi ed alla realizzazione delle attività programmate dalla Regione Lazio relative al Nuovo Ospedale di Rieti.

Tutto quanto sopra premesso, le Parti, previa condivisione delle premesse, parte integrante e sostanziale dell'intesa, convengono e stabiliscono quanto segue:

Articolo 1

Finalità dell'Accordo

Con il presente Accordo le Parti intendono definire l'insieme delle attività programmatiche e progettuali, da svolgere per il corretto inquadramento progettuale dell'opera secondo le linee di indirizzo definite dal decreto del Presidente della Regione Lazio nella qualità di Commissario per la sanità della regione, n. U00080 del 19 giugno 2020 indicato in premessa.

Articolo 2

Impegni delle Parti

Per le finalità di cui all'articolo 1, la Asl di Rieti e il Consorzio Industriale, si impegnano ad assicurare la più ampia e reciproca collaborazione nello svolgimento delle attività previste nel presente accordo, anche in ordine alle rispettive competenze in materia che vedono la ASL di Rieti soggetto destinatario del Finanziamento e il Consorzio titolare del diritto sulle aree in conseguenza del vincolo preordinato all'esproprio imposto con il Piano Regolatore Consortile nonché competente allo svolgimento delle attività di natura istruttoria, tecnica ed urbanistica finalizzata all'acquisizione e messa a disposizione delle stesse.

Tanto premesso le Parti, congiuntamente, sanciscono con il presente atto di porre in essere le attività di seguito specificate che verranno finalizzate nella produzione degli elaborati progettuali costituenti lo Studio di Fattibilità ai sensi del comma 1 art.14 del DPR 207/2010.

Il Consorzio Industriale assume i seguenti impegni:

- Analisi degli elementi di definizione urbanistica, paesistica e ambientale dell'area;
- Analisi della fattibilità urbanistica, paesistica e ambientale;
- Analisi delle procedure attuative più idonee con la relativa tempistica;
- Analisi puntuale della localizzazione;
- Redazione di elaborati grafici di inquadramento paesistico e urbanistico;

La Asl di Rieti assume i seguenti impegni:

- Definizione preliminare dei requisiti architettonici dell'opera e dei collegamenti e relativi parametri sanitari;

- Analisi della stima parametrica dell'intervento;
- Redazione del cronoprogramma e relazioni logiche e temporali tra attività ed opere;
- Messa a disposizione delle proprie strutture, nonché le risorse umane, strumentali e logistiche necessarie per lo svolgimento di tutte le attività finalizzate alla produzione degli elaborati progettuali;
- Assicurare la tracciabilità di ogni costo direttamente sostenuto e per il quale sarà chiesto il rimborso;
- Effettuare le verifiche sulle modalità ed i tempi di esecuzione delle attività e sulla congruità e sostenibilità dei costi diretti sostenuti, oggetto di richiesta di rimborso, nel rispetto di tutti gli obblighi assunti;

Le Parti si impegnano a dare corso, per quanto previsto dalle norme e dalle rispettive competenze, all'esecuzione delle attività definite dal presente Accordo, sopra elencate in via descrittiva e non esaustiva, con ulteriore riserva di specificazione delle stesse in appositi verbali ed atti aggiunti definiti in sede di Tavolo di coordinamento di cui al successivo articolo 4.

Articolo 3

Modalità di Attuazione

Al fine di dare piena operatività a quanto definito e stabilito con l'Accordo, le Parti entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo istituiscono uno specifico Tavolo Tecnico di Coordinamento per condividere le scelte tecniche, orientare i procedimenti e le rispettive azioni amministrative, con l'obiettivo, comune, di rimuovere ogni ostacolo che possa pregiudicare il raggiungimento delle finalità previste dall'intesa e garantire l'attuazione degli specifici impegni di cui all'art. 2 e nei successivi 30 gg. si procederà alla stesura di un cronoprogramma delle varie fasi operative.

Per l'attuazione del presente Accordo, le Parti possono sottoscrivere ulteriori distinti protocolli attuativi aggiuntivi al presente Accordo, aventi come oggetto talune azioni e progettualità ricomprese nelle finalità generali di cui all'articolo 1) ed in coerenza con gli impegni assunti dal presente accordo.

Art. 4

Referenti del Tavolo Tecnico

Il Tavolo Tecnico di Coordinamento di cui all'art. 3 è composto da 4 componenti, due per ogni parte, così individuati:

- per la ASL di Rieti: il Direttore ed il Dirigente Amministrativo della Struttura Complessa Tecnico-Patrimoniale;
- per Il Consorzio Industriale della Provincia di Rieti: il Commissario Straordinario ed il Dirigente dell'Area Tecnica, ovvero propri delegati.

Ciascuna Parte si riserva il diritto di affiancare ai propri referenti, ulteriori figure tecniche, invitate di volta in volta a prendere parte ai lavori del Tavolo Tecnico di Coordinamento, dandone opportuna e preventiva comunicazione alle altre parti.

Articolo 5

Oneri e responsabilità delle parti

Ogni parte si impegna a sostenere gli oneri economici connessi alla partecipazione al Tavolo di coordinamento previsto dal presente Accordo, derivanti dallo svolgimento dei propri compiti istituzionali, in maniera autonoma.

Si impegnano altresì ad individuare i componenti di un gruppo di lavoro operativo tra i propri dipendenti e/o tra i collaboratori selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica. La scelta dei componenti del gruppo di lavoro operativo dovrà essere comunicata all'altra parte al fine del coordinamento delle competenze.

Per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo, ciascuna Parte sceglie in piena autonomia il proprio personale che dovrà possedere competenze e professionalità idonee a svolgere le attività previste.

Ciascuna delle Parti è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dalle altre nell'ambito delle attività di cui al presente Accordo.

Per i dipendenti pubblici impiegati si applicano le norme in materia di incompatibilità e di divieto di cumulo di cui all'art. 53 del D.lgs 165/2001.

Per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo i costi rimborsabili al Consorzio non potranno superare l'importo di euro 40.000,00 (quarantamila). I costi sostenuti dal Consorzio

superiori a tale importo rimarranno totalmente a suo carico e non potranno essere reclamati nei confronti della ASL di Rieti.

Detti rimborsi riguarderanno le spese vive per la redazione e stampa degli elaborati nonché il costo del personale che verrà impiegato per le attività oggetto del presente accordo.

Il costo del personale verrà calcolato facendo riferimento: i) al tempo impiegato per l'attività oggetto dell'accordo; ii) ai "Contratti Collettivi Nazionali Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale".

L'importo per le ulteriori spese verrà quantificato sulla base dei costi effettivamente sostenuti e documentati, ad esempio tramite fatture dei fornitori.

I costi sopra indicati saranno anticipati dal Consorzio Industriale e rimborsati nei tempi e nei modi stabiliti dalle parti mediante appositi atti aggiuntivi al presente accordo.

Articolo 6

Modalità di erogazione e rendicontazione

La Asl di Rieti si impegna a rimborsare i costi al Consorzio Industriale successivamente alla attribuzione dei fondi stanziati dalla Regione Lazio.

Il Consorzio Industriale, ai fini della successiva rendicontazione al competente organo Regionale, dovrà presentare alla ASL di Rieti idonea rendicontazione dettagliata, coerente con le attività svolte, (ricevute fiscali, fatture, costo del personale, ecc ecc).

Il rimborso avverrà tramite bonifico bancario che la ASL emetterà a favore del Consorzio Industriale, previa comunicazione dei dati fiscali, contributivi e bancari dello stesso.

Articolo 7

Riservatezza

Tutti i dati, documenti o altri materiali che verranno scambiati tra le Parti in esecuzione del presente Accordo dovranno essere considerati come "informazioni riservate", ove qualificati come tali dalla Parte che li comunica. Le Parti concordano di utilizzare tali informazioni riservate solo in relazione

all'esecuzione del presente Accordo, salvo diverse pattuizioni, da formalizzarsi per iscritto. Ciascuna delle Parti adotterà tutte le misure ragionevolmente necessarie per tutelare la riservatezza delle informazioni e della documentazione di cui essa disponga in virtù del presente Accordo.

Ciascuna parte, previa autorizzazione delle altre, si impegna, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegua alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

Articolo 8

Durata

Il presente Accordo ha durata 24 mesi, decorrente dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Esso potrà essere prorogato per un periodo di eguale durata in ragione dello stato di avanzamento delle attività, previa comunicazione tra le Parti, a mezzo Posta Elettronica Certificata.

Nell'ipotesi in cui le previsioni del presente Accordo non potessero trovare integrale attuazione, le Parti potranno sciogliersi dagli impegni assunti mediante comunicazione scritta da trasmettere a mezzo Posta Elettronica Certificata, senza nulla avere a pretendere l'una dall'altra.

Articolo 9

Revisioni ed integrazioni

Il presente Accordo potrà essere modificato, integrato o aggiornato esclusivamente in forma scritta con eventuali atti aggiuntivi o integrativi, finalizzati alla redazione del Piano Planovolumetrico, all'acquisizione delle aree ed alla predisposizione delle successive fasi progettuali.

Esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali atti aggiuntivi o integrativi e sopravvivrà a questi ultimi, continuando con essi a regolare la materia tra le Parti.

Articolo 10

Formalità fiscali

L'Accordo, costante di n. undici facciate, è sottoscritto in formato elettronico con firma digitale e sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a cura e spese della Parte

che ne richiederà la registrazione. La validazione dello stesso è effettuata con la semplice apposizione delle firme digitali dei designati.

Il presente Atto è, inoltre, esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 Tab. All. B del D.P.R. 26 ottobre 1982, n. 642.

Articolo 11

Controversie

Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo, le Parti si impegnano a comporre amichevolmente e secondo equità le controversie medesime. Qualora la composizione amichevole non giunga a buon fine il Foro competente sarà quello di Rieti.

Resta inteso che eventuali controversie non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività, né consentiranno alcuna sospensione degli impegni assunti dalle Parti.

Articolo 12

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo dovranno essere effettuate per iscritto ed inviate tramite e-mail ai seguenti indirizzi:

- ASL di Rieti - PEC: asl.rieti@pec.it

Consorzio per lo sviluppo Industriale della Provincia di Rieti - PEC:
info@pec.consorzioidindustriale.com

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente da:

Per L'azienda Sanitaria Locale di Rieti

.....

(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n.82/2005)

Per il consorzio per lo sviluppo Industriale della Provincia di Rieti

.....

(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n.82/2005)